



COMUNE DI FRONT
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Unione Collinare Canavesana

ORD. N.18/16

Regolamentazione della sosta in occasione della Festa Cantinpiazza 2016



IL SINDACO

Vista la necessità di vietare temporaneamente la sosta a tutte le categorie dei veicoli lungo la Via Matteotti (lato destro), in relazione alla seguente circostanza: Festa di Cantinpiazza 2016;

Visti gli artt.5/3c, 6/4c lett.f) e 7/1c lett.a) del D.Lvo n.285 del 30/04/1990: "Nuovo Codice della Strada";

Visto il D.P.R. n.495 del 16/12/1992: "Regolamento di attuazione e di esecuzione al Nuovo Codice della Strada";

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto dall'Area Polizia Locale dell'Unione Collinare Canavesana;


Visto il D.Lvo n.267/00;

Visto lo statuto comunale vigente

ORDINA

- Dalle ore 18,00 alle ore 24,00 di ogni giorno dal giorno 21/10/2016 al giorno 23/10/2016 è **istituito il divieto di sosta e di fermata** lungo la Via Matteotti, come in premessa esposto;
- Il responsabile dell'Area Polizia Locale dell'Unione Collinare Canavesana e dell'Area Provveditorato e Manutenzioni dell'Unione Collinare Canavesana sono incaricati della tempestiva apposizione della segnaletica.
- Il responsabile dell'Area Polizia Locale dell'Unione Collinare Canavesana è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento che viene notificato all'utenza mediante affissione di copia all'Albo Pretorio di questo Comune.
- Il personale dell'Area Polizia Locale dell'Unione Collinare Canavesana, dell'Area Provveditorato e Manutenzioni dell'Unione Collinare Canavesana e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
- A richiesta degli interessati l'Area Polizia Locale potrà accordare, ai sensi dell'art.6/8c del D.Lvo n.285/92, per esigenze gravi ed indifferibili o per accertate necessità, deroghe e/o permessi ai residenti della zona interessata e loro ospiti, subordinandoli a specifiche condizioni.

Addì 5/10/2016



IL SINDACO
f.to Andrea PERINO

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante:
Sindaco del Comune di Frontina

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:
Polizia Locale dell'Unione Collinare Canavesana, via G.Falcone 7, tel.0119251510
orari: MAR 15,30/17,30; GIO 8,30/11,00 SAB 8,30/12,00;

Responsabile del procedimento amministrativo:
Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è l'Isp. P.L.Moreno POMARO

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:
A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:
- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino;
ovvero
- in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt.6 e 7 del Nuovo Codice della Strada.
